



Ministero dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari
generali, il personale e i servizi informativi
Direzione Generale del trasporto
marittimo, lacuale e fluviale
Divisione Personale Marittimo
Viale dell'Arte 16 00144 Roma

Roma, li 31 MAR. 2008

Allo Studio Legale

Studio Legale
Via ...
50000 GR

MINTRA - DNAVIG
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 5648 USCITA

Classificazione: 052.01.01

Oggetto: Quesito sull'applicazione del Decreto Ministeriale 30/11/2007 qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e macchina per gli iscritti alla gente di mare.

Si fa riferimento al fax trasmesso in data 02/03/2008 relativo all'oggetto, al riguardo si fa presente quanto segue.

Con il Decreto Ministeriale 30/11/2007 concernente le abilitazioni e qualifiche per il settore di coperta e macchina per gli iscritti alla gente di mare, la scrivente ha ritenuto necessario rendere le abilitazioni marittime, previste dal Codice della Navigazione, alla normativa internazionale e più precisamente alla Convenzione Internazionale STCW e al suo Codice applicativo.

Tale disciplina è indirizzata, principalmente a tutti coloro che dopo il conseguimento del titolo di studio, si avvicinano per la prima volta nel settore marittimo (diplomati nautici) e per tutti quei marittimi che già operano nel settore e che vogliono conseguire l'abilitazione marittima superiore.

Per quanto sopra esposto è evidente che il *diritto quesito* non viene toccato, infatti il comma 2 dell'articolo 20 del DM 30.11.2007 stabilisce che coloro in possesso di una certificazione IMO rilasciata ai sensi della tabella di conversione 22/12/2000 ottengono il certificato IMO corrispondente all'abilitazione posseduta, con l'obbligo di esibire gli attestati di addestramento professionale richiesti per la stessa.

Stessa cosa viene previsto per le abilitazioni di Comandante su navi fino a 5000 tonnellate e di Comandante fino a 7000 tonnellate, infatti i marittimi in possesso di tali certificazioni entro 18 mesi, dall'entrata in vigore del provvedimento de quo, dovranno conseguire gli attestati dei corsi di addestramento professionali richiesti per le abilitazioni di ufficiali e di comandanti.

Il comma 4 dell'articolo 20, del DM 30/11/2007 viene applicato se il marittimo è interessato ad ottenere una abilitazione superiore, in tal caso il marittimo deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla nuova disciplina (esame, corsi, navigazione e titolo di studio).

Per quanto riguarda il settore del diporto si fa presente che tale settore è disciplinato dal Decreto Legislativo 121/2005 il provvedimento sopra richiamato disciplina il settore del traffico non il diporto pertanto le disposizioni impartite dal predetto decreto Legislativo non sono state modificate.

I marittimi che operano nel settore del diporto con i titoli di Comandante per il diporto e di Direttore di macchina per il diporto, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 121/2005, potranno accedere alle abilitazioni previste dagli articoli 4 e 13 del DM 30/11/2007 ovvero di Ufficiale di navigazione e di Ufficiale di macchina, potranno far valere gli esami sostenuti per il settore del diporto, tenuto conto che sono gli stessi previsti dal decreto disciplinante le abilitazioni marittime per il traffico, ma dovranno conseguire la navigazione su unità da traffico oltre ad integrare i corsi di addestramento professionali richiesti dalla nuova disciplina.

Il Dirigente
(D.ssa Stefania Moltoni)

Stefania Moltoni